



## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CURA E LA RICONVERSIONE PARTECIPATA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE



# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE PARTECIPATA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

## Indice

### **Titolo 1 | Principi generali**

- Articolo 1 – Finalità
- Articolo 2 – Oggetto e disciplina
- Articolo 3 – Definizioni
- Articolo 4 – Soggetti ammessi, *comunità di pratiche*
- Articolo 5 – Aree di verde ammesse
- Articolo 6 – Interventi ammessi sulle aree verdi pubbliche
- Articolo 7 – Interventi di cura occasionali
- Articolo 8 – L'orto urbano di vicinato
- Articolo 9 – Comunicazione Pubblica
- Articolo 10 – Il Patto
- Articolo 11 – Formazione

### **Titolo 2 | Procedure operative**

- Articolo 12 – Richiesta di intervento da parte del cittadino,
- Articolo 13 – Procedure operative della pubblica amministrazione
- Articolo 14 – Oneri e obblighi a carico delle *comunità di pratiche*
- Articolo 15 – Inclusività e democrazia delle *comunità di pratiche*
- Articolo 16 – Impegni dell' Amministrazione Comunale
- Articolo 17 – Limiti e prescrizioni relative alle attività volontarie dei cittadini
- Articolo 18 – Autofinanziamento
- Articolo 19 – Durata e rilascio del Patto
- Articolo 20 – Responsabilità
- Articolo 21 – Prevenzione dei rischi

### **Titolo 3 | Disposizione finali e transitorie**

- Articolo 22 – Clausole interpretative
- Articolo 23 – Disposizioni transitorie
- Articolo 24 – Entrata in vigore
- Articolo 25 – Entrata in vigore di nuove norme

### **Allegati**

- Allegato 1 – Elenco delle specie botaniche
- Allegato 2 – Autodichiarazione interventi occasionali
- Allegato 3 – Proposta di Patto
- Allegato 4 – Linee guida per la creazione di un orto
- Allegato 5 – Linee guida per la corretta manutenzione

## TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

### **Articolo 1 - Finalità**

1. Il Comune di Ferrara, anche al fine di tutelare le generazioni future, tutela i beni che le collettività riconoscono come *comuni*, in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali delle persone nel loro contesto ecologico, urbano e rurale. Principi fondamentali nel governo dei beni

comuni sono la cura condivisa e la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali.

2. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento disciplina le forme di condivisione delle responsabilità tra cittadini, singoli o associati, e il Comune, per la cura e riconversione di aree verdi pubbliche.

3. Le finalità del seguente Regolamento sono:

- stimolare e accrescere il senso di appartenenza dei cittadini ai beni comuni;
- sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio;
- generare elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- favorire iniziative di partecipazione civica in quanto occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
- recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune.

4. Gli Enti pubblici del territorio comunale potranno, mediante apposita convenzione, mettere a disposizione del Comune, ulteriori aree di proprietà pubblica per la finalità di cui al presente Regolamento.

## **Articolo 2 – Oggetto e disciplina**

1. La funzione di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale è prevista nell'ambito dell'organizzazione del Comune, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. Il presente Regolamento e quello della partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni sono due strumenti da leggersi in maniera integrata.

2. Oggetto del presente Regolamento è la cura e la riconversione partecipata di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e migliorare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o di riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.

3. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento.

4. La condivisione di responsabilità tra cittadini e Comune avverrà a mezzo di un apposito Patto tra le parti, attraverso il quale Comune e cittadini si accordano sugli interventi di cura e riconversione delle aree verdi pubbliche in oggetto.

5. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

## **Articolo 3 - Definizioni**

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono:

a) Beni comuni: i beni materiali e immateriali che le collettività, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e all'interesse delle generazioni future; attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di

migliorarne la fruizione collettiva;

b) Comunità di pratiche: gruppi informali o organizzati che sottoscrivono un Patto con la pubblica amministrazione o un'Autodichiarazione

c) Ufficio tutor: l' Ufficio Verde Pubblico e Arredo Urbano è l' ufficio responsabile da parte della pubblica amministrazione dell' analisi della *Proposta di Patto* e della definizione del Patto con i cittadini. L'ufficio tutor opera in collaborazione con èFerrara Urban Center e con gli uffici dell'ente responsabili del Regolamento nel governo e nella cura partecipata dei beni comuni;

d) Proposta di Patto: è la manifestazione di interesse formulata dalla *comunità di pratiche*, volta a proporre interventi continuativi di cura o di riconversione delle aree verdi pubbliche. L'interesse può riguardare una qualsiasi area di verde pubblico su proposta dei cittadini o dell'amministrazione;

e) Patto: è lo strumento attraverso il quale Comune e *comunità di pratiche* si accordano sugli interventi continuativi di cura e di riconversione delle aree verdi pubbliche;

f) Autodichiarazione: è lo strumento attraverso il quale le comunità di pratiche realizzano interventi occasionali di cura delle aree verdi pubbliche autorizzati dall'Ufficio tutor;

g) Interventi di cura e riconversione del verde pubblico: interventi finalizzati a integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune, migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi, assicurare la fruibilità collettiva delle aree verdi coinvolte;

h) Interventi spontanei: si intendono gli interventi di pulizia e conferimento dei rifiuti, raccolta delle foglie e annaffiatura che i cittadini eseguono in maniera libera e spontanea, senza un'intenzionalità specifica che vada oltre il senso civico e il rispetto dei luoghi. Non necessitano di autorizzazione;

i) Interventi di natura occasionale: si intendono tutti quegli interventi che i cittadini scelgono di eseguire in maniera occasionale previa autorizzazione dell'Ufficio tutor e compilazione di una Autodichiarazione;

l) Interventi di natura continuativa: si intendono tutti quegli interventi che i cittadini scelgono di eseguire in maniera regolare nel tempo, per la cura e riconversione di un'area di verde pubblica specifica previa sottoscrizione di un Patto con la pubblica amministrazione.

#### **Articolo 4 - Soggetti ammessi, Comunità di riferimento**

1. I soggetti che sottoscrivono il Patto rappresentano, nei rapporti con il Comune, la *comunità di pratiche* che si assume l'impegno di svolgere interventi di cura e/o riconversione delle aree verdi pubbliche.

2. La partecipazione alle *comunità di pratiche* è aperta a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione e deve essere senza scopo di lucro.

3. Le comunità di pratiche possono essere formate da:

- a) cittadini singoli;
- b) gruppi informali di cittadini;
- c) cittadini costituiti in forma associata;
- d) organizzazioni di volontariato;
- e) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- f) parrocchie, enti religiosi, soggetti giuridici ed operatori commerciali.

4. Uno o più portavoce della *comunità di pratiche* sottoscrivono il Patto con la pubblica amministrazione. E' responsabilità dei portavoce coinvolgere tutti i cittadini appartenenti alla *comunità* nell'elaborazione e condivisione del Patto.

#### **Articolo 5 - Aree di verde ammesse**

1. Ai fini del seguente Regolamento per *aree a verde pubblico* si intendono:

- Aree attrezzate (aree verdi con giochi e arredo urbano);
- Aree generiche (aree verdi senza arredo urbano);
- Aree bauletti stradali, rotatorie e spartitraffico;
- Aree di pertinenza dei plessi scolastici;
- Aree verdi in centro storico;
- Aiuole fiorite.

2. Il cittadino interessato può proporre di intervenire in aree verdi, previo parere positivo dell'Ufficio Verde Pubblico ed Arredo Urbano del Comune di Ferrara, il quale può avvalersi di altri uffici qualora ne determini la competenza.

3 L'elenco delle specie botaniche da indicare nei progetti di riconversione è disponibile come Allegato 1 del presente Regolamento.

4. I patti non possono coinvolgere aree di superficie superiore all' 1% dell'estensione totale delle aree a verde pubblico dell'Amministrazione Comunale; per estensione totale delle aree a verde pubblico si intende quella calcolata al momento della Proposta di Patto (pari a circa 595 ettari nel 2015).

#### **Articolo 6 - Interventi ammessi sulle aree verdi pubbliche**

1. Gli interventi ammessi sulle aree verdi sono:

Interventi inerenti la cura:

- a) pulizia e conferimento dei rifiuti, raccolta delle foglie, annaffiatura;
- b) sfalcio dei prati e relativo conferimento dei rifiuti, lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi, cura e manutenzione di arredo esistente (panchina, tavolo, bacheca,...), acquisto di nuovo arredo da parte dei cittadini;
- c) quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde, con le stesse modalità descritte nel contratto di Servizio del Comune con l'Ente Gestore del Verde (schede tecniche tipologia del servizio disponibili presso l'Ufficio Verde pubblico ed Arredo urbano del Comune).

Interventi inerenti la riconversione di un'area verde sono:

- d) nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, con le stesse modalità descritte nel contratto di Servizio del Comune con l'Ente Gestore del Verde (schede tecniche tipologia del servizio disponibili presso l'Ufficio Verde

pubblico ed Arredo urbano del Comune);

- e) la creazione di orti urbani destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche, secondo le specifiche “Linee Guida per la creazione di orti” (Allegato 4);
- f) quant’altro necessario alla riconversione dell’area verde da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell’area verde.

2. Gli interventi dei cittadini inerenti la cura possono essere spontanei, occasionali o avere una natura continuativa. Gli interventi inerenti la riconversione possono essere solo di natura continuativa.

3. Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di Linee guida per informare i cittadini sulle procedure da seguire per gli interventi di cura e riconversione (allegato 5).

4. Non è possibile realizzare orti urbani in aree verdi pubbliche attrezzate.

### **Articolo 7 – Interventi spontanei e di cura occasionale**

1. Gli interventi spontanei dei cittadini, *pulizia e conferimento dei rifiuti, raccolta delle foglie e annaffiatura*, sono realizzati in maniera libera senza necessità di avviso alla pubblica amministrazione.

2. Gli Interventi di natura occasionale, relativi a: *sfalcio dei prati e relativo conferimento dei rifiuti, lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi, cura e manutenzione dell’arredo esistente (panchine, tavoli, bacheche, ...)*, quant’altro da definire: possono essere realizzati previa Autodichiarazione da presentare all’Ufficio Verde Pubblico e Arredo Urbano.

3. Al fine di favorire la riappropriazione spontanea degli spazi verdi anche tramite la diffusione e il radicamento degli interventi di cura occasionali, è finalità del Comune promuovere e favorire tali attività, tramite il Centro Idea e l’Urban Center.

### **Articolo 8 - L’ Orto urbano di vicinato**

1. Quando l’ orto urbano è inteso come occasione di socializzazione e per la costruzione di rapporti di vicinato, si parlerà di orto urbano di vicinato. In questi casi, il progetto dell’orto e parte dei prodotti agricoli ricavati andranno condivisi con chi abita nei pressi dell’area verde coinvolta, o andranno condivise altre modalità di collaborazione con gli abitanti dell’area e la città. La realizzazione dell’orto urbano di vicinato segue le indicazioni delle “Linee Guida per la creazione di orti” (allegato 4), non prevede la recinzione dell’area.

### **Articolo 9 – Comunicazione pubblica**

1. Si istituisce una pagina internet sul sito istituzionale, dalla quale è possibile accedere ai seguenti documenti:

- a) il testo del Regolamento;
- b) le Linee guida per informare i cittadini sulle procedure da seguire per gli interventi di cura e riconversione;
- c) lo schema di Proposta di Patto;

- d) l'Autodichiarazione per interventi di natura occasionale;
- e) Il fac-simile del registro delle offerte libere associate ad iniziative di autofinanziamento;
- f) l'elenco dei Patti.

2. è Ferrara Urban Center e/o il Centro Idea del Comune di Ferrara sono responsabili dell'aggiornamento della pagina internet.

## **Articolo 10 - Il Patto**

1. Il Patto è lo strumento attraverso il quale il Comune e i cittadini concordano quanto necessario ai fini della realizzazione degli interventi continuativi di cura e di riconversione di aree di verde pubblico.

2. Il contenuto del Patto varia in relazione alla natura delle diverse aree di verde pubblico, alla complessità del progetto e alla specificità della *comunità di pratiche*, o qualora non presente, del singolo cittadino.

3. Il Patto può definire in particolare:

- a) gli obiettivi perseguiti e le azioni di intervento, la durata di svolgimento dell'attività, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa, il ruolo e i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti dell'intervento;
- b) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto stesso e l'accesso a questi;
- c) la condivisione delle responsabilità tra cittadini e pubblica amministrazione nel rispetto dell'art. 20 del seguente Regolamento;
- d) le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune;
- e) le misure di pubblicità del Patto di collaborazione, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla condivisione delle aree di verde pubblico;
- f) la partecipazione del Comune nelle comunità di pratiche, anche a mezzo di proprio personale, per la vigilanza sull'andamento della collaborazione, per la gestione di controversie che possono insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del Patto;
- g) le cause di esclusione dei cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del Patto di collaborazione;
- h) gli assetti conseguenti alla conclusione del Patto, la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- i) le modifiche in corso d'opera.

4. Il Patto deve essere integrato dai contenuti a seguire:

- a) se gli interventi sull'area prevedono la sola cura continuativa, il Patto deve

prevedere:

- Rilievo dello stato dell'area (realizzato dall'Ufficio Verde Pubblico) completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;

- Programma di manutenzione (realizzato dal richiedente) con l'esatta natura delle opere previste e un crono programma di riferimento per i tempi di attuazione;

b) se gli interventi sull'area prevedono la riconversione, il Patto deve prevedere:

- Rilievo dello stato dell'area (realizzato dall'Ufficio Verde Pubblico) completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica, disponibile anche presso l'Ufficio Verde pubblico ed Arredo urbano del Comune;

- Progetto di riconversione dell'area verde (realizzato dal richiedente) specificando le piante da mettere a dimora con riferimento alle specie botaniche di cui all'Allegato 1 della presente Sezione del Regolamento;

- Programma di manutenzione (realizzato dal richiedente) con l'esatta natura delle opere previste e un crono programma di riferimento per i tempi di attuazione;

c) se gli interventi sull'area prevedono la creazione di orti urbani, Il Patto deve prevedere:

- Rilievo dello stato dell'area (realizzato dall'Ufficio Verde Pubblico) completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica, disponibile anche presso l'Ufficio Verde pubblico ed Arredo urbano del Comune;

- Progetto di creazione dell'orto (realizzato dal richiedente) specificando il piano di coltivazione e le modalità come indicato nelle "Linee Guida" (allegato n.4);

- Programma di gestione dell'orto (realizzato dal richiedente).

## **Articolo 11 – Formazione**

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono state sottoposte ad un periodo di sperimentazione di 2 (due) anni.

2. E' compito degli uffici del Comune, e nello specifico di éFerrara Urban Center e/o del Centro Idea, realizzare attività formative e informative per la diffusione di conoscenza sul Regolamento, come richiesto negli incontri pubblici realizzati in fase di sperimentazione.

## **TITOLO II – PROCEDURE OPERATIVE**

### **Articolo 12 - Richiesta di intervento da parte del cittadino**

1. Gli interventi di natura spontanea possono essere realizzati in maniera libera senza necessità di avviso da parte del cittadino alla pubblica amministrazione.

2. Gli interventi di natura occasionale possono essere realizzati previa compilazione di un'Autodichiarazione da presentare all'Ufficio Verde Pubblico e Arredo Urbano e (allegato 2).



3.L'Autodichiarazione di cui al precedente comma 2 può essere inviata anche tramite e-mail all' Ufficio Verde Pubblico e Arredo Urbano.

4.Per gli interventi di natura continuativa è necessario presentare la propria richiesta all' Ufficio Verde Pubblico e Arredo Urbano, secondo lo schema di Proposta di Patto (Allegato 3) consultabile e scaricabile dalla pagina internet del sito istituzionale.

### **Articolo 13 - Procedure operative della pubblica amministrazione**

1. L'Ufficio Verde Pubblico e Arredo Urbano è l' Ufficio tutor della pubblica amministrazione responsabile dell' analisi della Proposta di Patto e della definizione del Patto con i cittadini, delle risposte e del supporto nella progettazione e nella realizzazione della documentazione necessaria.

2. Al fine di garantire che gli interventi di cura e di riconversione delle aree verdi avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le *Proposte di Patto* devono ricevere il consenso del Comune. Il Comune deve esprimersi su una Proposta entro 60 giorni dalla sua formulazione.

3. Gli interventi di cura e riconversione delle aree a verde pubblico devono essere condivisi con le persone che abitano nei pressi delle aree coinvolte. L'Urban Center del Comune di Ferrara e tutti gli altri uffici della pubblica amministrazione deputati all'informazione, comunicazione con i cittadini e mediazione sociale sono responsabili di supportare l'Ufficio Verde Pubblico e Arredo Urbano nelle attività di informazione, ascolto e condivisione del progetto con gli abitanti dell'area e la cittadinanza.

4. E' responsabilità dell'Ufficio Verde pubblico ed Arredo urbano del Comune informare l'Ente Gestore del Verde, l'Ufficio Urbanistica e Patrimonio, della Proposta di Patto in definizione, attraverso l'invio di una comunicazione semplice. L'ufficio verde è altresì responsabile della condivisione della sottoscrizione del Patto attraverso comunicazione semplice all'Ente Gestore delle aree di verde pubblico e alla Polizia Municipale.

5. Gli interventi potranno essere realizzati dopo la sottoscrizione di un Patto fra cittadini e Comune.

6. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto di riconversione dell'area verde dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.

7. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

8. L'area data in gestione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità e armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

### **Articolo 14 - Oneri e obblighi a carico delle comunità di pratiche**

1.Le comunità di riferimento prendono in consegna lo spazio pubblico, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività così come indicati nel Patto, senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni dell'area coinvolta.

2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nel Patto, dovrà essere presentata dalla comunità di pratiche all'Ufficio Verde Pubblico e Arredo Urbano e autorizzata dall'Ufficio mediante comunicazione scritta alla comunità di riferimento.

3. Per la realizzazione di orti urbani è istituito un quaderno delle attività che sarà compilato e aggiornato secondo le modalità stabilite dalla *comunità di pratiche*. In particolare dovranno essere indicati: numero delle persone coinvolte, superficie dedicata ad orto, eventuali quantitativi di prodotto, quant'altro ritenuto utile dalla comunità.

4. Le attività si dovranno svolgere rispettando il decoro dei luoghi e garantendo un corretto rapporto con i residenti dell'area, attraverso la limitazione delle emissioni acustiche e di ogni altra immissione che superi la normale tollerabilità anche alla luce delle condizioni dei luoghi e nel rispetto della legge e dei vigenti regolamenti comunali.

5. Le comunità di riferimento non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dello spazio pubblico, è vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

6. I progetti di riconversione di aree verdi in orti urbani non di vicinato senza scopo di lucro, ad uso e gestione di una comunità di riferimento o cittadino singolo, a vantaggio diretto del gruppo gestore anche a causa delle limitate dimensioni del terreno, devono essere localizzati in aree generiche di norma lontane dalle aree abitate. La comunità di pratiche è chiamata comunque a svolgere attività di interesse collettivo, ad esempio: mettendo a disposizione i propri orti per attività didattiche o di volontariato sociale.

7. Il Comune, a mezzo dell'Ufficio Verde pubblico ed Arredo urbano di concerto con l'Ente Gestore, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in gestione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui al Patto dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ufficio Verde Pubblico e Arredo Urbano onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.

9. La comunità di riferimento è tenuta a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, e a consentire ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento.

10. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, come previsto dal Reg. CE N. 834/2007, dal D.I.M 22.1.2014 e dal piano d'Azione Nazionale per l'utilizzo dei fitofarmaci; la *comunità di pratiche* è obbligata a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi.

11. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura della *comunità di pratiche* si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine del Patto, devono essere rimosse.

12. E' a carico della *comunità di pratiche* che ha sottoscritto il *Patto* il mantenimento ordinario dell'area verde, in un'ottica di integrazione e di non di sostituzione dell'attività di gestione ordinaria dell'Ente.

## **Articolo 15 – Inclusività e democrazia delle *comunità di pratiche***

1. In qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle comunità di riferimento, che in questo senso devono essere aperte e democratiche.

2. Chiunque intenda svolgere un'attività per un'area di verde pubblico oggetto di un Patto deve presentare la propria idea alla *comunità di pratiche* che si prende cura di quel bene comune e/o contattare l'Ufficio Verde Pubblico e Arredo Urbano.

3. Tanto il Comune quanto le *comunità di pratiche* riconoscono nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità ed il buon governo della condivisione dei beni comuni.

4. La cura dei rapporti tra la *comunità di pratiche* con altre realtà sociali, associative e istituzionali, considerando in particolar modo la mediazione e la prevenzione di eventuali conflitti con il vicinato, può essere favorita e agevolata dal Comune attraverso procedure partecipative declinate di volta in volta a seconda dei casi specifici. Per questa finalità, gli uffici della Pubblica Amministrazione responsabili della comunicazione con i cittadini e mediazione sociale collaborano con l'Ufficio Verde Pubblico e Arredo sia prima che dopo la sottoscrizione del Patto.

5. All'interno della *comunità di pratiche*, le decisioni per la gestione dell'area di verde pubblico vengono stabilite sulla base del consenso. Qualora non si giunga ad una decisione condivisa, la seduta deve essere aggiornata, e in caso di non risoluzione delle divergenze, alle riunioni successive deve essere invitato il Comune che, con i suoi uffici competenti, provvederà ad agevolare la presa di decisione attraverso procedure partecipative, in modo da assicurare il buon governo del bene comune.

#### **Articolo 16 – Impegni dell'Amministrazione comunale**

1. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le attività volontarie della *comunità di riferimento*.

2. L'Ufficio Verde Pubblico e Arredo Urbano è l'ufficio tutor responsabile di accompagnare i cittadini nella definizione della *Proposta di Patto* e nella sottoscrizione del Patto.

3. La pubblica amministrazione garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni ai cittadini singoli o ai gruppi sottoscrittori il Patto, quando richiesto dai cittadini e prevedendo un fondo specifico proporzionato ai Patti in definizione e in corso.

4. Il Patto, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali: l'installazione di targhe informative (90 mm x 90 mm), menzioni speciali, spazi dedicati nella piattaforma internet comunale. La visibilità concessa non costituisce in alcun modo un corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

5. E' compito degli Uffici della p.a. deputati alla Comunicazione dell' Ente, e in particolar modo di Ferrara Urban Center, supportare le *comunità di riferimento* e l'Ufficio Verde Pubblico e Arredo Urbano nella realizzazione delle azioni di visibilità di cui al comma precedente.

#### **Articolo 17 – Limitazioni e prescrizioni relative alle attività di volontariato dei cittadini**

1. Le attività svolte dai cittadini negli ambiti del seguente Regolamento sono realizzate in maniera libera e gratuita, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici. Lo svolgimento di queste attività non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

2. I volontari singoli per i quali la pubblica amministrazione garantisce la copertura assicurativa, non possono essere coinvolti in alcun modo in attività che possono comportare rischi di particolare gravità (ad es: rotatorie stradali ad alto traffico veicolare).

3 I cittadini volontari per i quali la pubblica amministrazione garantisce la copertura assicurativa devono avere un'età non inferiore a 18 anni. La partecipazione di minori è ammessa solo se autorizzati e accompagnati da un genitore o soggetto che esercita la patria potestà.

4. L'elenco dei Patti con i contatti dei cittadini referenti è pubblico. Può essere liberamente consultato in modo da consentire ad altri cittadini interessati di potersi aggregare nelle attività.

### **Articolo 18 - Autofinanziamento**

1. Il Comune agevola le iniziative volte a reperire fondi per le azioni di cura o riconversione delle aree verdi a condizione che sia garantita tramite comunicazione semplice all'ufficio tutor, la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei Patti di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) si tratti di iniziative occasionali, che possono avvenire di norma due volte in un anno;
- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore;
- d) sia dimostrato che i fondi raccolti vengano utilizzati per acquistare beni e strumenti funzionali alle attività del Patto.

3. Il Patto di cui all'art. 10 può prevedere:

- a) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti nell'ipotesi in cui le comunità di riferimento lo ritengano opportuno;
- b) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche dedicate;

### **Articolo 19 – Durata e rilascio del Patto**

1. La durata del Patto non può superare i 5 (cinque) anni e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta della *comunità di pratiche* da presentarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza, e rilasciata, previo parere dell'Ufficio Verde pubblico ed Arredo urbano di concerto con l'Ente Gestore, attraverso comunicazione scritta alla comunità di riferimento.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento del Patto, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area verde coinvolta, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento.

3. Il cittadino può recedere in ogni momento dal Patto previa comunicazione scritta che dovrà pervenire con un anticipo di almeno 90 giorni.

4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione del Patto la cui durata resta immutata.

### **Articolo 20 - Responsabilità**

1. La Pubblica Amministrazione garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni ai cittadini singoli o in gruppi sottoscrittori i Patti di collaborazione, quando richiesto dai cittadini.

2. La Pubblica Amministrazione garantisce la copertura assicurativa per i cittadini singoli o in gruppi non aderenti a istituzioni dotate di propria copertura assicurativa per le attività che rientrano nell'ambito del Patto sottoscritto.

3. I cittadini responsabili degli interventi che non rientrano tra quelli per i quali la copertura assicurativa infortuni è garantita dalla Pubblica Amministrazione (senza polizza assicurativa a carico della Pubblica Amministrazione) si assumono ogni responsabilità sul rischio infortuni alla propria persona derivanti dall'esecuzione degli interventi.

4. I cittadini sottoscrittori il Patto si assumono ogni responsabilità civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione degli interventi.

5. I cittadini responsabili della cura e riconversione delle aree verdi si assumono la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione, compresa la Pubblica Amministrazione.

6. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area stessa.

#### **Articolo 21 – Prevenzione dei rischi**

1. Ai cittadini singoli e alle comunità di riferimento che sottoscrivono il Patto con la pubblica amministrazione devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la riconversione delle aree verdi e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare.

2. Il rispetto da parte della comunità di riferimento delle Linee Guida di cui all'art. 6, comma 3, garantisce la sicurezza delle procedure di intervento per la cura e la riconversione delle aree di verde pubblico.

3. Tutti i cittadini coinvolti nella cura e riconversione delle aree verdi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza individuale così come indicato nelle Linee Guida.

4. Con riferimento agli interventi di cura e riconversione a cui partecipa operativamente una comunità di riferimento, il portavoce della comunità di riferimento sono responsabili di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 3, nonché delle modalità di intervento indicate nel Patto.

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 22 - Clausole interpretative**

1. Allo scopo di agevolare la condivisione tra il Comune e i cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura e riconversione delle aree verdi.

2. L'applicazione delle presenti disposizioni va informata ad uno spirito di condivisione paritetica tra il Comune e i cittadini attivi coinvolti.

### **Articolo 23 – Disposizioni transitorie**

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari ed i criteri in materia del Comune di Ferrara incompatibili con le norme in esso contenute.

2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si ritiene terminata la sperimentazione del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 4 luglio 2016, n. 56893.

### **Articolo 24 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.

### **Articolo 25 - Entrata in vigore di nuove norme**

1. L'introduzione di nuove norme comunitarie, nazionali o regionali nelle materie oggetto del presente Regolamento, si intende automaticamente recepita. In caso di contrasto di norme, se applicabile, prevale quella che favorisce la più ampia partecipazione nei processi decisionali.

Allegato 1 - Elenco delle specie botaniche

Allegato 2 – Autodichiarazione interventi occasionali

Allegato 3 – Proposta di Patto

Allegato 4 – Linee guida per la creazione di un orto

Allegato 5 – Linee guida per la corretta manutenzione